

X

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

Contratto di Comodato d'uso

L'anno duemilacinque il giorno 15 del mese di Settembre in Partinico presso la Casa Comunale, tra il Responsabile dell'Ufficio Beni confiscati del Comune di Partinico, **Avv. Lucio Guarino**, nato a Palermo il 22.5.1969 e domiciliato per la carica in Partinico, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, codice fiscale 00601920820 e la **NoE (NoEmarginazione) Cooperativa sociale a r.l.** con sede in Partinico Borgata Parrini partita IVA 04446810824 iscritta alla Camera di Commercio di Palermo con il numero di repertorio n° 186749 rappresentata legalmente da **Rappa Paolo** nella qualità di Presidente della Cooperativa medesima, nato a Partinico il 15.07.1956 ed ivi domiciliato in Via Aguglia 72.

Premesso che :

- Con delibera di G.M. n. 523 del 29/12/1998, esecutiva nelle forme di legge, è stato deciso l'affidamento in comodato alla Cooperativa Sociale "No E" soc. coop. a.r.l. con sede in Partinico Corso dei Mille n.1156, dei beni immobili confiscati e trasferiti al patrimonio di questo Comune con decreto n. 30911 del 29/04/1997 del Ministero delle Finanze, siti in c/da Parrini foglio di mappa n. 03 part. N. 192 -1004 - 445 - 193 - 195 - 196 - 579/2 - 573 estesi ha. 05.043.54 indicati in catasto alle partite 42858 e 43232 in testa a Madonia - Gelardi.
- Con atto in data 10/00/1999 rep. 5967 / racc. 1999 si è provveduto alla stipula del contratto di concessione in comodato d'uso gratuito con la Coop. "No E" registrato all'ufficio del Registro Atti Civili al n. 1941 serie 1A in data 22/02/1999;
- Che con deliberazione di G.M. n. 282 del 27/12/2000 in seguito ad apposita richiesta della Cooperativa " No E " veniva approvato un nuovo schema di contratto di comodato d'uso che modificava il precedente e si rinviava al successivo atto la localizzazione di un'area per la realizzazione di un rifugio per cani;
- Che la convenzione dalla data della delibera di G.M.n. 282 del 27/12/2000 non è mai stata sottoscritta;
- Che con nota del 9/7/2005 la Cooperativa "No E" richiedeva nuovamente delle modifiche al contratto di comodato d'uso sottoscritto in data 10/02/1999;
- Che con nota datata 09/07/2005 prot. N. 45/05 ed assunta al protocollo generale al n. 17200 del 12/07/2005 la Cooperativa " No E " richiedeva la modifica del contratto di comodato d'uso del bene in argomento ed affidato;
- Che al fine di rimettere ordine alla questione e ricondurre ad unità gli atti che si sono adottati nel tempo, la Giunta Municipale di Partinico ha proceduto alla revoca con effetto ex nunc, delle deliberazioni di G.M. n. 523 del 29/12/1998 e n. 282 del 13/10/2000 n. 282 del 13/10/2000 e degli atti consequenziali, ha confermato le assegnazioni e ha adottato un nuovo schema di contratto di comodato d'uso che disciplini i rapporti tra l'Ente e la Cooperativa " No E ", per l'utilizzo dei beni immobili confiscati ed trasferiti al patrimonio del Comune di Partinico, giusto decreto n. 30911 del 29/04/1997 del Ministero delle Finanze, siti in c/da Parrini foglio di mappa n. 03 part. N. 192 -1004 - 445 - 193 - 195 - 196 - 579/2 - 573 estesi ha. 05.043.54 indicati in catasto alle partite 42858 e 43232 in testa a : [REDACTED] nato a [REDACTED] la nata a [REDACTED] il [REDACTED] a [REDACTED] ; [REDACTED]

9

14

oggi detti beni sono indicati alla partita n. 69399 intestata al "Demanio dello Stato per confisca."

tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue nei successivi articoli che formano unico contesto con la superiore premessa:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Partinico che in seguito verrà denominato "concedente" concede in comodato d'uso gratuito alla NoE (NoEmarginazione) Cooperativa Sociale a.r.l che in seguito verrà denominata "concessionario" che accetta i seguenti terreni, con annessi fabbricati, confiscati alla mafia e siti in Partinico c/da Parrini foglio di mappa n. 03 part. N. 192 -1004 - 445 - 193 - 195 - 196 -716- 579/2- 581- 573 estesi ha. 05.043.54

ART. 2 - ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna a utilizzare e a recuperare i beni concessi con il presente atto, e in particolare a conservare e migliorare gli stessi, attraverso la realizzazione di attività di carattere sociale e sportive e l'attivazione di produzioni agricole ed agroalimentari biologiche di qualità finalizzata anche all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la sua struttura e sotto la propria diretta responsabilità, ed in diretto e costante rapporto con l'Ufficio speciale beni confiscati del Comune di Partinico, il quale dovrà essere costantemente informato dell'attività svolta. Il concessionario si impegna ad imprimere nelle ceste di raccolta e trasporto dei beni prodotti, nonché nelle confezioni di vendita la dicitura "Prodotto agricolo biologico delle terre del Comune di Partinico confiscate alla mafia".

ART. 3 -- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad usare i beni concessi per i soli fini di cui al comma precedente, con ogni cura e da buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti ai fondi, ai fabbricati ivi insistenti, ai manufatti ed alle piantagioni, che sono da mantenere liberi da cose e da strutture non attinenti la vocazione dei beni. In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinché non siano create nuove servitù passive, non vengano alterati o danneggiati i confini, i diritti in genere; ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso. Il concessionario manleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dei beni concessi, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni. Il concessionario si impegna a rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro.

ART.4-DURATA

La durata della presente concessione è fissata in anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata; se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno del comodante questi può esigerne la restituzione immediata; in ogni caso la presente concessione non è revocabile per l'intero periodo di eventuale adesione della Cooperativa all'azione del Reg. CE 1257199 o ad altre forme di agevolazioni pubbliche o private. Qualora il concessionario intendesse proseguire, dovrà richiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata da inviarsi al Comune di Partinico almeno sei mesi prima della scadenza prevista. La presente convenzione cessa di avere efficacia nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.109/96, la presente assegnazione.

ART. 5 - RESTITUZIONE DELLA COSA

Cessato il periodo di concessione il Concedente riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi, che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.

ART. 6 - MIGLIORIE

Il concedente non dovrà corrispondere compensi e indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate a qualsiasi titolo, sui beni concessi.


ART. 7 - SPESE CONTRATTO ALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata sono a totale


carico del concessionario, fatte salve eventuali agevolazioni che scaturiscono dalla sua natura giuridica
ART.8- RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.

Il Comune
Il Responsabile del Servizio
Avv. Lucio Guarino



Coop.Soc. a r.l. "NoE (NoEmarginazione)"
Il Presidente
Paolo Rappa



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PALERMO

Registrato il 04/10/2005 n. 454 serie 311 pagate
f. 27213 - Club Automobile Sic/13

PALAZZO RAO GIUSEPPE
Ass. Direzione



0

